



OGGETTO: Modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di laurea e di Laurea magistrale idella Scuola di Giurisprudenza UNICAM - EMANAZIONE.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 236 del 10 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 9 novembre 2015.

VISTO il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 50 del 20 gennaio 2014 e successive modificazioni.

VISTA la delibera del Consiglio di Scuola di Giurisprudenza n.180 del 7 maggio 2025, con la quale sono state approvate le proposte di modifica dei regolamenti didattici dei Corsi di Laurea in: Giurisprudenza (LMG01); Scienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale (classe L-14); Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione Europea (classe LM-90) e contestualmente i tre testi di Regolamento relativi alla prova finale degli stessi corsi.

VISTA la delibera del Senato Accademico del 04/06/2025 con cui il Senato ha approvato le modifiche ai regolamenti come proposte dalla Scuola di Giurisprudenza;

CONSIDERATO che in ordine al testo del Regolamento dei tre Corsi di studio, la Scuola ha provveduto a redigere i documenti sulla base delle più recenti linee guida approvate dall'Ateneo.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Art. 1

Sono emanati i regolamenti dei Corsi di Studio e i regolamenti per la Prova Finale della Scuola di Giurisprudenza, relativi ai seguenti corsi:

- Corso di Laurea in Scienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale (classe L-14);
- Corso di Laurea Magistrale in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione Europea (classe LM-90);
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01).

In allegato si riporta il testo dei regolamenti come parte integrante del presente decreto.

Il Rettore



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Scuola di Giurisprudenza

REGOLAMENTO

del Corso di Laurea in

Scienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale

(classe L-14 - SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI)

Anno Accademico di istituzione: 2022/2023

Revisione approvata dal Senato Accademico nella seduta del 4 giugno 2025

Sommario

- Art. 1 – Norme generali
- Art. 2 – Ordinamento didattico (RAD)
- Art. 3 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS)
- Art. 4 – Gestione del Corso di Studio
- Art. 5 – Requisiti di ammissione e modalità di verifica
- Art. 6 – Programmazione e organizzazione attività formative e informazioni sui docenti affidatari
- Art. 7 – Piani di studio
- Art. 8 – Propedeuticità, obblighi di frequenza
- Art. 9 – Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree
- Art. 10- Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) per attività pregresse
- Art. 11- Esami e altre verifiche di profitto
- Art. 12 – Servizi di supporto alla didattica
- Art. 13 – Prova finale
- Art. 14 – Studentesse/studenti a tempo parziale
- Art. 15 – Mobilità delle/degli studentesse/studenti e opportunità all'estero
- Art. 16– Obblighi delle/degli studentesse/studenti
- Art. 17- Trasparenza e assicurazione della Qualità
- Art. 18 – Modifiche al Regolamento

Art. 1 – Norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea in armonia con le leggi e la normativa vigenti ed è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato. Il Regolamento è sottoposto a revisione quando ritenuto necessario dagli organi competenti e comunque periodicamente secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino è attivato, a decorrere dall'a.a. 2022/2023 il Corso di laurea in Scienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale, Classe delle lauree L-14. La denominazione in inglese del Corso è *Legal sciences for organisational innovation and social cohesion*.
3. Il corso è erogato in modalità convenzionale.
4. La durata normale del corso è stabilita in 3 anni.
5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea.
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Scienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale, classe delle lauree L-14. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottoressa/dottore.

Art. 2 - Ordinamento didattico (RAD)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il Corso di studio ha un proprio ordinamento didattico (di seguito RAD), in coerenza con quanto previsto dalle declaratorie della Classe di Corso di studio di riferimento e con il Regolamento didattico di Ateneo. Il RAD, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del Corso di studio e verificato ed eventualmente aggiornato ogni anno, è approvato dal Ministero, acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore, che ne stabilisce anche l'entrata in vigore.
2. L'ordinamento didattico del Corso di studio nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il Corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Art. 3 - Scheda Unica Annuale del Corso di studio (SUA-CdS)

1. La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) è il documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, all'autovalutazione e alla riprogettazione del CdS; raccoglie le informazioni presenti nel RAD e utili a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento, i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di Assicurazione qualità del CdS, i presupposti per il riesame periodico del suo impianto, le eventuali correzioni individuate e i possibili miglioramenti.
2. La SUA-CdS è verificata ed eventualmente aggiornata ogni anno ed i quadri pubblici della stessa sono consultabili on line nel sito internet UNICAM e nel catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*) UNICAM.

Art. 4 Gestione del Corso di studio

1. L'organo a cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica del Corso, sulla base degli

indirizzi definiti dalla Scuola, è il Collegio di corso di studio.

2. Il Collegio di corso di studio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori di I, II fascia e aggregati a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Collegio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 5- Requisiti di ammissione e modalità di verifica.

1. Per l'iscrizione al corso di studio è richiesto il possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero equipollente.
2. È prevista in ingresso una prova di verifica delle conoscenze iniziali, consistente in esercizi di comprensione testuale e di conoscenze di base coerenti con il percorso formativo e comunque adeguate alla preparazione media di una studentessa/uno studente diplomata/o nella scuola secondaria superiore. La prova di verifica consiste in un test articolato in sezioni corrispondenti alle seguenti aree tematiche: lingua e cultura generale e lingua inglese. Nel caso in cui vengano verificate delle lacune sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA) ed organizzati appositi corsi rapidi di recupero.
3. Le modalità e i tempi della prova di verifica delle conoscenze iniziali e dei corsi di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi vengono rese note in apposito avviso emanato dal corso di studio prima o contestualmente all'immatricolazione, pubblicato nel sito Internet di Ateneo.
4. Nel caso la prova di verifica/autovalutazione delle conoscenze iniziali non fosse sostenuta o nel caso di mancato rispetto delle indicazioni fornite per l'integrazione della preparazione iniziale, lo studente non potrà partecipare agli esami di profitto degli anni successivi al primo.
5. La prova di verifica/autovalutazione potrà essere nuovamente sostenuta al termine dei corsi integrativi di cui ai precedenti commi o in almeno altri due appuntamenti fissati nel corso dell'anno, debitamente pubblicizzati dal management didattico del corso di studio. In caso di esito positivo gli OFA sono considerati assolti. Gli OFA sono considerati assolti anche nel momento in cui lo studente o la studentessa sostenga con esito positivo tutti gli esami previsti nel primo anno o comunque la verifica/esame finale dell'attività formativa o delle attività formative per le quali gli stessi OFA erano stati attribuiti.
6. È richiesta, nel caso di studentesse/studenti con cittadinanza straniera, non madrelingua italiana, un'adeguata conoscenza della lingua italiana, almeno di livello B21. Il livello di conoscenza della lingua in ingresso può essere validato tramite idonea certificazione presentata dalla studentessa/dallo studente oppure con prova di verifica equivalente.

Art. 6 - Programmazione e organizzazione attività formative e informazioni sui docenti affidatari

1. Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento.
2. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dal corso di studio al fine di assicurare la formazione culturale e professionale delle/degli studentesse/ studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; per ciascuna attività formativa è indicato l'anno di Corso, l'eventuale articolazione in

¹ Il riferimento è ai livelli previsti nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.

3. Ad ogni CFU attribuito alle attività formative corrispondono 25 ore di lavoro della studentessa/dello studente, 7 delle quali destinate a lezioni frontali, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, e il 18 allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
4. Ogni anno, in allegato al catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*), vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento e i nominativi delle/dei docenti affidatarie/i delle stesse attività.
5. Per ogni attività formativa il docente affidatario/o garantisce la redazione e l'adeguata pubblicizzazione, tramite il catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*), di una scheda contenente le conoscenze preliminari richieste, il programma, i risultati di apprendimento attesi formulati in linea con i descrittori europei, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate e i criteri e le modalità di verifica del profitto. La scheda può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del Corso e le attività di studio individuale dello studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo.
6. Attraverso la stessa sezione del sito internet dell'Ateneo di cui al precedente comma, collegata al portale docenti UNICAM, i docenti garantiscono l'accesso al proprio curriculum vitae (CV) e alle informazioni relative agli orari di ricevimento e colloquio.
7. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri), approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato ogni anno nel sito internet dell'Ateneo e della Scuola.
8. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal consiglio di Scuola e pubblicato nel sito internet di Ateneo.
9. È prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi nazionali e internazionali, di convenzioni inter-ateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal consiglio di Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

Art. 7- Piani di studio

1. Sono determinati e pubblicati annualmente nel catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*) e nella Scheda unica annuale (SUA-CdS), i piani di studio inerenti al corso di studio, i quali precisano anche gli spazi per le scelte autonome delle studentesse e degli studenti.
2. Per ogni anno accademico viene inoltre proposto alle studentesse/agli studenti, nell'ambito delle attività formative a scelta libera, un elenco di attività formative pari, quanto all'impegno richiesto, a un minimo di 6 CFU. La studentessa/lo studente può comunque proporre autonomamente attività formative a libera scelta che, se valutate coerenti con il percorso formativo dalla Commissione didattica della Scuola, possono essere inserite nel percorso formativo della/del richiedente, fermo restando che per l'attribuzione dei relativi CFU è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
3. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo parte generale, può essere sottoposto dalla studentessa/dallo studente all'approvazione della Commissione didattica della Scuola di Giurisprudenza un piano di studi individuale. Il piano di studio individuale può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di CFU non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo. Il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è indicato nel Manifesto annuale degli

studi e nel sito Internet della Scuola.

4. La Commissione didattica della Scuola approva o respinge i piani di studio entro 60 giorni dalla presentazione. Prima che un piano di studi proposto sia definitivamente respinto, la Commissione didattica della Scuola è tenuta a interpellare la studentessa/lo studente. Sono ammesse deroghe ai termini suddetti per le studentesse/gli studenti in mobilità e per quelle/i alla prima iscrizione nel caso di modifiche non programmate ai curricula ufficiali.
5. Il Corso di studio, anche attraverso i servizi messi a disposizione dall'Ateneo, assicura iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (per esempio studentesse/studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, con figli piccoli...) e a favore delle/ degli studentesse/studenti disabili, in merito all'accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.

Art. 8 - Propedeuticità, obblighi di frequenza

1. L'eventuale propedeuticità del superamento di un esame di profitto rispetto ad altri esami è indicata annualmente nella scheda descrittiva dell'attività formativa.
2. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.

Art. 9 - Riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

Per il riconoscimento di prove di esame sostenute dalle studentesse/dagli studenti trasferite/i da un altro Corso di studio ovvero da un'altra Università, la Commissione didattica della Scuola convalida gli esami pregressi indicando espressamente la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare e il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di Corso al quale viene inserita/o la studentessa/lo studente, in base al numero di esami convalidati. Il mancato riconoscimento di crediti viene sempre motivato.

Art. 10 – Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) per attività pregresse

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 931 del 4 luglio 2024, possono essere riconosciuti, in tutto o in parte, i CFU derivanti da:
 - attività formative svolte presso altri corsi di studio universitari e accademici;
 - corsi di perfezionamento universitari e master universitari;
 - attività formative svolte all'estero nel contesto di programmi riconosciuti dall'Ateneo;
 - attività professionali coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, come previsto dall'art. 14 della Legge 240/2010.
2. Il numero massimo di CFU riconoscibili per attività professionali coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, come previsto dall'art. 14 della Legge 240/2010, per ciascuna/o studentessa/studente è fissato in 48 CFU, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 del già richiamato DM 931/2024.
3. Il riconoscimento avviene su richiesta della studentessa/dello studente, previo esame della documentazione presentata, ed è deliberato dalla Commissione didattica della Scuola. I criteri seguiti sono i seguenti:
 - coerenza tra i contenuti dell'attività svolta e gli obiettivi formativi dell'insegnamento sostituito;
 - congruenza del numero di ore e del carico di lavoro (CFU) associato;
 - valutazione positiva (ove applicabile) dell'attività pregressa.
4. Non possono essere oggetto del riconoscimento di cui ai precedenti commi:

- le attività che abbiano già comportato l'attribuzione di CFU per insegnamenti già presenti nel piano di studio;
 - le attività formative non documentate;
 - i CFU relativi alla prova finale, salvo diversa delibera del Collegio di Corso di Studio in casi particolari.
5. La studentessa/lo studente interessata/o presenta apposita domanda entro i termini previsti annualmente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante le attività svolte e i relativi contenuti. La Commissione didattica della Scuola valuta la richiesta entro 30 giorni dalla presentazione di essa.

Art. 11 - Esami e altre verifiche di profitto

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate da più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica la studentessa/lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. e al Le modalità con cui si svolge la valutazione del profitto nella singola attività formativa sono le stesse per tutte/i le studentesse/gli studenti e tali modalità devono essere rese note prima dell'inizio dell'attività stessa e rispettate al momento dello svolgimento della verifica. Gli esami o verifiche di valutazione del profitto possono essere programmati dalla/dal docente solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
3. Le verifiche di profitto sono svolte in presenza. Le fattispecie che consentono puntuali deroghe alla presenza fisica del candidato, ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione dei candidati corretto svolgimento delle prove, sono disciplinate dall'apposito regolamento d'Ateneo.
4. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo e prevede almeno n. 8 appelli, distribuiti nel Corso dell'anno accademico. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi che garantiscano la massima diffusione. Lo stesso vale per le comunicazioni relative a ogni altra attività didattica e per gli orari di disponibilità delle/dei docenti ad incontri e colloqui con le studentesse e gli studenti.
5. Qualora, per un giustificato motivo, la data e/o l'orario di un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, la/il docente ne dà comunicazione tempestiva alle studentesse/agli studenti, al Coordinatore del corso di studio e al management didattico per i provvedimenti di competenza.
6. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 14 giorni.
7. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da almeno due membri: la/il docente affidataria/o del Corso (Presidente) e un'altra/altro docente, ricercatrice/ricercatore o cultrice/cultore della materia. Il riconoscimento della qualifica di cultrice/cultore della materia è deliberato dal consiglio di Scuola. È possibile operare per sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di una professoressa/un professore o di una ricercatrice/un ricercatore. In ogni caso la/il docente affidataria/o del Corso assicura la propria presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. È altresì consentito alla/al Presidente di commissione, coadiuvata/o da altri membri della commissione stessa, di poter esaminare due studenti alla volta. Tutte le studentesse/tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminate/i anche dalla/dal Presidente della commissione d'esame.

8. La/il Presidente della Commissione comunica alla studentessa/allo studente l'esito della prova e la sua valutazione; la studentessa/lo studente può ritirarsi dall'esame fino al ricevimento della comunicazione o manifestare la sua volontà di non accettare il voto comunicato senza conseguenze per la sua carriera universitaria.
9. Nella determinazione dell'ordine con cui le studentesse/gli studenti devono essere esaminate/i, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze delle studentesse e degli studenti lavoratrici/lavoratori.
10. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
11. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 12 - Servizi di supporto alla didattica

1. Sono disponibili per la comunità studentesca i servizi di tutorato, orientamento, mobilità internazionale e *stage e placement* oltre a una ulteriore serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal corso di studio stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili all'ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto alla comunità studentesca sono pubblicate ogni anno nella Guida dello Studente, nella SUA-CdS e nelle apposite sezioni del sito internet della Scuola.

Art. 13 – Prova finale

La prova finale è specificamente disciplinata dal Regolamento per la prova finale.

Art. 14 – Studentesse/studenti a tempo parziale

1. Lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale.
2. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per il regime di tempo parziale sono definiti nel Manifesto degli studi annuale e divulgati anche attraverso la Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 15 – Mobilità delle/degli studentesse/studenti e opportunità all'estero

1. Come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi e le rende note attraverso bandi specifici anche finalizzati all'assegnazione di borse di studio.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi.
3. Il piano di attività formative (*Learning Agreement*) da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata del periodo di mobilità. Nella definizione del piano o *Learning agreement* devono essere individuate attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio; per tale esercizio non è

necessaria una ricerca di contenuti identici, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento generali del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio.

4. Tutti i crediti formativi acquisiti dallo studente durante il periodo di studio svolto all'estero – se coerenti e previsti nel learning agreement o all'interno di accordi tra Atenei – sono riconosciuti senza richiesta di lavoro addizionale da parte dello studente e senza ulteriori esami di verifica. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dalla Commissione didattica della Scuola sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti delle attività formative seguite, le modalità di svolgimento delle stesse, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi prodotti dall'Ateneo ospitante. Tale riconoscimento è automatico nel caso in cui sussista un contratto istituzionale preventivamente stipulato secondo le modalità previste dall'Unione Europea oppure nel caso in cui la Scuola abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l'Università partner.
5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente.
6. La Commissione didattica della Scuola attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione predefinite. Il riconoscimento dell'esame deve tener conto anche dei crediti attribuiti presso l'Università straniera ai corsi seguiti.
7. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla Commissione didattica della Scuola al fine di attribuzione di crediti anche sovrannumerari, o dalla commissione preposta in sede di valutazione dell'esame finale.
8. Previa delibera della Commissione didattica, nella certificazione della carriera della/dello studentessa/studente - tramite *Diploma supplement* - viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo, indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.

Art. 16 - Obblighi delle/degli studentesse/studenti

1. Le/gli studentesse/studenti sono tenute/i a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.
2. Le/gli studentesse/studenti sono tenute/i a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.

Art. 17. - Trasparenza e assicurazione della Qualità

1. Il Corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell'avvio delle attività didattiche. Inoltre,

aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

2. Il corso di studio aderisce alle politiche di assicurazione qualità (AQ) di Ateneo.

Art. 18 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del Corso di studio è approvato dal Consiglio di Scuola, che lo sottopone a verifica ed eventuale revisione almeno ogni tre anni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle studentesse/agli studenti che a partire dall'anno accademico 2025/26 si iscrivano per la prima volta a qualunque anno, in corso e fuori corso, del corso di laurea in Scienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla Scheda unica annuale (SUA-CdS) del corso di studio, reperibile nel sito Internet dell'Ateneo nella sezione dedicata all'offerta formativa ed al catalogo dei corsi (*course catalogue*), ed alla normativa vigente in materia.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Scuola di Giurisprudenza

REGOLAMENTO PROVA FINALE

Corso di Laurea in

Scienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale

(classe L-14 – SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI)

Anno Accademico di istituzione: 2022/2023

Art. 1 - Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative e aver acquisito i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dall'offerta formativa, la/o studentessa/e è ammessa/o a sostenere la prova finale sotto la guida di una relatrice/un relatore docente in uno dei corsi di studio della Scuola. La prova consiste nella presentazione di un elaborato in formato elettronico (PDF), di norma redatto in lingua italiana, al quale è allegato un abstract dello stesso in lingua italiana e in una lingua straniera insegnata nel corso di studio, e nella relativa discussione davanti a una commissione. Su richiesta della/dell'interessata/o il Coordinatore del corso di studi può approvare che l'elaborato sia redatto e discusso in una lingua straniera insegnata nel corso di studio.
2. La prova finale viene svolta in presenza. Derghe alla presenza fisica della/del candidata/o, ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione delle/i candidate/i, e al corretto svolgimento della prova sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.
3. Le commissioni per la prova finale sono nominate dal Direttore della Scuola o, su sua delega, dal Coordinatore del Corso. Sono presiedute da una/un docente-ricercatrice/ricercatore di ruolo e composte da almeno sette docenti-ricercatrici/ricercatori, di cui almeno cinque di ruolo. Fa obbligatoriamente parte della commissione la/il docente relatrice/relatore o, se impossibilitata/o, una/un docente sostituta/o da ella/egli stessa/o delegata/o.
4. Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi della studentessa/dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nella tesi. L'esame finale si intende superato con una votazione minima di 66 su 110. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti su 110, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati

raggiunti dalla/dal candidata/o e alla valutazione unanime della commissione.

5. Il voto di laurea viene calcolato sulla base della media ponderata dei voti ottenuti nelle attività formative valutate in trentesimi. Alla formazione del voto di laurea concorre l'attribuzione di un punteggio all'elaborato scritto e alla discussione da zero a sei punti. La commissione ha poi il compito di aggiungere i seguenti punteggi premiali:
 - a. punti 0,3 per ogni lode;
 - b. punti 2,5 alle /agli studentesse/studenti che si laureano in corso ed entro la durata normale del corso di laurea, tenendo in considerazione la sommatoria degli anni di iscrizione precedenti, sia per le lauree conseguite, che per le carriere decadute, rinunciate e trasferite;
 - c. per le attività di mobilità internazionale che prevedano l'assegnazione di una borsa e il conseguimento dei CFU formativi indicati nel Learning Agreement (ad es. Erasmus+ KA-131, KA-171, Traineeships, Double Degree, Blended Intensive Programme, mobilità breve di almeno un mese, ecc.), vengono attribuiti punti premiali aggiuntivi secondo i seguenti criteri:
 - i. 0,25 punti per la partecipazione a un periodo di mobilità della durata minima di un mese;
 - ii. ulteriori 0,25 punti per ogni mese aggiuntivo di mobilità o per frazioni aggiuntive di mese pari ad almeno 14 giorni;
 - iii. il punteggio complessivo ottenibile per questa voce è pari a un massimo di 3 punti, corrispondente a 12 mesi di mobilità.
6. Al punteggio risultante secondo quanto previsto dal precedente comma, la commissione aggiunge eventuali punti spettanti alle studentesse /agli studenti atlete/i regolarmente ammesse/i, ai sensi del Regolamento per l'istituzione dello status di Dual Career Student, emanato con D.R. n. 96 del 16 febbraio 2016.
7. La/lo studentessa/studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedata/o dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza della/o studentessa/studente o di estranei.
8. Lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 2 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento per la prova finale è approvato dal Consiglio di Scuola, che lo sottopone a verifica ed eventuale revisione almeno ogni tre anni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle/agli studentesse/studenti che, a partire dall'anno accademico 2025/26, si iscrivano per la prima volta a qualunque anno, in corso e fuori corso, del Corso di Laurea in Scienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Scuola di Giurisprudenza

REGOLAMENTO

del Corso di Laurea magistrale in
**Gestione dei fenomeni migratori e politiche di
integrazione nell'Unione Europea**

(classe LM-90 - STUDI EUROPEI)

Anno Accademico di istituzione: 2019/2020

Revisione approvata dal Senato Accademico nella seduta del 4 giugno 2025

Sommario

- Art. 1 – Norme generali
- Art. 2 – Ordinamento didattico (RAD)
- Art. 3 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS)
- Art. 4 – Gestione del Corso di Studio
- Art. 5 – Requisiti di ammissione e modalità di verifica
- Art. 6 – Programmazione e organizzazione attività formative e informazioni sui docenti affidatari
- Art. 7 – Piani di studio
- Art. 8 – Propedeuticità, obblighi di frequenza
- Art. 9 – Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree
- Art. 10- Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) per attività pregresse
- Art. 11- Esami e altre verifiche di profitto
- Art. 12 – Servizi di supporto alla didattica
- Art. 13 – Prova finale
- Art. 14 – Studentesse/studenti a tempo parziale
- Art. 15 – Mobilità delle/degli studentesse/studenti e opportunità all'estero
- Art. 16 – Obblighi delle/degli studentesse/studenti
- Art. 17- Trasparenza e assicurazione della Qualità
- Art. 18 – Modifiche al Regolamento

Art. 1 – Norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di laurea in armonia con le leggi e la normativa vigenti ed è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato. Il Regolamento è sottoposto a revisione quando ritenuto necessario dagli organi competenti e comunque periodicamente secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.
2. Presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino è attivato, a decorrere dall'a.a. 2019/2020 il corso di laurea magistrale in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione Europea, Classe delle lauree LM-90. La denominazione in inglese del corso è "Management of migratory phenomena and integration policies in European Union".
3. Il corso è erogato in modalità convenzionale.
4. La durata normale del corso è stabilita in 2 anni.
5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 120 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea.
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in "Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione Europea", Classe delle lauree magistrali LM-90. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottoressa/dottore magistrale.

Art. 2 - Ordinamento didattico (RAD)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico (di seguito RAD), in coerenza con quanto previsto dalle declaratorie della Classe di corso di studio di riferimento e con il Regolamento didattico di Ateneo. Il RAD, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso di studio e verificato ed eventualmente aggiornato ogni anno, è approvato dal Ministero, acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n.341 ed è emanato con decreto del Rettore, che ne stabilisce anche l'entrata in vigore.
2. L'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Art. 3 - Scheda Unica Annuale del Corso di studio (SUA-CdS)

1. La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) è il documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, all'autovalutazione e alla riprogettazione del CdS; raccoglie le informazioni presenti nel RAD e utili a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento, i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di Assicurazione qualità del CdS, i presupposti per il riesame periodico del suo impianto, le eventuali correzioni individuate e i possibili miglioramenti.
2. La SUA-CdS è verificata ed eventualmente aggiornata ogni anno ed i quadri pubblici della stessa sono consultabili on line nel sito internet UNICAM, nel catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*) UNICAM.

Art. 4 - Gestione del corso di studio

1. L'organo a cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica del corso, sulla base degli indirizzi definiti dalla Scuola è il Collegio di corso di studio.
2. Il Collegio di corso di studio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori di I, II fascia e aggregati a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Collegio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per l'iscrizione al corso di studio occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. È riconosciuta automaticamente l'adeguatezza della preparazione acquisita nei corsi di laurea delle seguenti classi L- 5, L-10, L-11, L-12, L-14, L-15, L-16, L-18, L-19, L-20, L-24, L-33, L-36, L-37, L-39, L-40, L-42.
2. In caso di possesso di laurea o di diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, non rientrante nell'elenco di classi di cui al comma 1, l'adeguatezza dei requisiti curriculari e della personale preparazione viene verificata da una Commissione, appositamente nominata dal Consiglio della Scuola, mediante un colloquio preliminare all'iscrizione. La valutazione della Commissione dovrà tener conto del curriculum della studentessa o dello studente, integrato laddove necessario del programma delle attività formative, e degli esiti del colloquio. La Commissione potrà proporre alla studentessa o allo studente l'adozione di uno specifico piano di studio individuale.
3. È richiesta, nel caso di studentesse/studenti con cittadinanza straniera, non madrelingua italiana, un'adeguata conoscenza della lingua italiana, almeno di livello B2. Il livello di conoscenza della lingua in ingresso può essere validato tramite idonea certificazione presentata dallo studente o dalla studentessa oppure con prova di verifica equivalente.
4. È inoltre richiesta la conoscenza di una lingua dell'Unione europea, scritta e parlata, diversa dall'italiano, corrispondente ad almeno il livello B1.1. Il livello di conoscenza della lingua in ingresso può essere validato tramite idonea certificazione presentata dalla studentessa/dallo studente oppure con prova di verifica equivalente. In mancanza della certificazione o di idoneità da verifica equivalente la studentessa/lo studente non potrà sostenere gli esami degli anni successivi al primo.

Art. 6 - Programmazione e organizzazione attività formative e informazioni sui docenti affidatari

1. Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento.
2. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dal corso di studio al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; per ciascuna attività formativa è indicato l'anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.
3. Ad ogni CFU attribuito alle attività formative corrispondono 25 ore di lavoro della studentessa/dello

¹ Il riferimento è ai livelli previsti nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

studente, 7 delle quali destinate a lezioni frontali, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, e il 18 allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

4. Ogni anno, in allegato al catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*), vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento e i nominativi delle/dei docenti affidatarie/i delle stesse attività.
5. Per ogni attività formativa il docente affidatario/o garantisce la redazione e l'adeguata pubblicizzazione, tramite il catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*), di una scheda contenente le conoscenze preliminari richieste, il programma, i risultati di apprendimento attesi formulati in linea con i descrittori europei, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate e i criteri e le modalità di verifica del profitto. La scheda può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale dello studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo.
6. Attraverso la stessa sezione del sito internet dell'Ateneo di cui al precedente comma, collegata al portale docenti UNICAM, i docenti garantiscono l'accesso al proprio curriculum vitae (CV) e alle informazioni relative agli orari di ricevimento e colloquio.
7. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri), approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato ogni anno nel sito internet dell'Ateneo e della Scuola.
8. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal consiglio di Scuola e pubblicato nel sito internet di Ateneo.
9. È prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi nazionali e internazionali, di convenzioni inter-ateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal consiglio di Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

Art. 7 - Piani di studio

1. Sono determinati e pubblicati annualmente nel catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*), e nella Scheda unica annuale (SUA-CdS), i piani di studio inerenti al corso di studio, i quali precisano anche gli spazi per le scelte autonome delle studentesse e degli studenti.
2. Per ogni anno accademico viene inoltre proposto alle studentesse e agli studenti, nell'ambito delle attività formative a scelta libera, un elenco di attività formative pari, quanto all'impegno richiesto, a minimo 6 CFU. La studentessa o lo studente può comunque proporre autonomamente attività formative a libera scelta che, se valutate coerenti con il percorso formativo dalla Commissione didattica della Scuola, possono essere inserite nel percorso formativo della/del richiedente, fermo restando che per l'attribuzione dei relativi CFU è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
3. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo "parte generale", può essere sottoposto dalla studentessa/dallo studente all'approvazione della Commissione didattica della Scuola di Giurisprudenza un piano di studio individuale. Il piano di studio individuale può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi dei corsi di studio e dagli ordinamenti didattici, e comporti l'acquisizione di un numero di CFU non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo. Il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è indicato nel Manifesto annuale degli studi e nel sito Internet della Scuola.

4. La Commissione didattica della Scuola approva o respinge i piani di studio entro 60 giorni dalla presentazione. Prima che un piano di studio proposto sia definitivamente respinto, la Commissione didattica della Scuola è tenuta a interpellare la studentessa/lo studente. Sono ammesse deroghe ai termini suddetti per le studentesse/gli studenti in mobilità e per quelle/i alla prima iscrizione nel caso di modifiche non programmate ai curricula ufficiali.
5. Il Corso di studio, anche attraverso i servizi messi a disposizione dall'Ateneo, assicura iniziative di supporto perle/ gli studentesse/studenti con esigenze specifiche (per esempio studentesse/studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, con figli piccoli...) e a favore delle/degli studentesse/studenti disabili, in merito all'accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.

Art. 8 - Propedeuticità, obblighi di frequenza

1. L'eventuale propedeuticità del superamento di un esame di profitto rispetto ad altri esami è indicata annualmente nella scheda descrittiva dell'attività formativa.
2. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.

Art. 9 - Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

Per il riconoscimento di prove di esame sostenute dalle studentesse /dagli studenti trasferite/i da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, la Commissione didattica della Scuola convalida gli esami pregressi indicando espressamente la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare e il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserita/o la studentessa/lo studente, in base al numero di esami convalidati. Il mancato riconoscimento di CFU viene sempre motivato.

Art. 10 – Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) per attività pregresse

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 931 del 4 luglio 2024, possono essere riconosciuti, in tutto o in parte, i CFU derivanti da:
 - attività formative svolte presso altri corsi di studio universitari e accademici;
 - corsi di perfezionamento universitari e master universitari;
 - attività formative svolte all'estero nel contesto di programmi riconosciuti dall'Ateneo;
 - attività professionali coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, come previsto dall'art. 14 della Legge 240/2010.
2. Il numero massimo di CFU riconoscibili per attività professionali coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, come previsto dall'art. 14 della Legge 240/2010, per ciascuna/o studentessa/ studente è fissato in 24 CFU, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 del già richiamato DM 931/2024.
3. Il riconoscimento avviene su richiesta della studentessa/dello studente, previo esame della documentazione presentata, ed è deliberato dalla Commissione didattica della Scuola. I criteri seguiti sono i seguenti:
 - coerenza tra i contenuti dell'attività svolta e gli obiettivi formativi dell'insegnamento sostituito;
 - congruenza del numero di ore e del carico di lavoro (CFU) associato;
 - valutazione positiva (ove applicabile) dell'attività pregressa.
4. Non possono essere oggetto del riconoscimento di cui ai precedenti commi:

- le attività che abbiano già comportato l'attribuzione di CFU per insegnamenti già presenti nel piano di studi;
 - le attività formative non documentate;
 - i CFU relativi alla prova finale, salvo diversa delibera del Collegio di Corso di Studio in casi particolari.
5. La studentessa/ lo studente interessata/o presenta apposita domanda entro i termini previsti annualmente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante le attività svolte e i relativi contenuti. La Commissione didattica della Scuola valuta la richiesta entro 30 giorni dalla presentazione di essa.

Art. 11 - Esami e altre verifiche di profitto

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate da più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica la studentessa/lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le modalità con cui si svolge la valutazione del profitto nella singola attività formativa sono le stesse per tutte/i le/gli studentesse/studenti e tali modalità devono essere rese note prima dell'inizio dell'attività stessa e rispettate al momento dello svolgimento della verifica. Gli esami o verifiche di valutazione del profitto possono essere programmati dalla/dal docente solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
3. Le verifiche di profitto sono svolte in presenza. Le fattispecie che consentono puntuali deroghe alla presenza fisica del candidato ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione dei candidati e al corretto svolgimento delle prove, sono disciplinate dall'apposito regolamento d'Ateneo.
4. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo e prevede almeno n. 8 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi che garantiscano la massima diffusione. Lo stesso vale per le comunicazioni relative a ogni altra attività didattica e per gli orari di disponibilità delle/dei docenti per incontri e colloqui con le studentesse e gli studenti.
5. Qualora, per un giustificato motivo, la data e/o l'orario di un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, la/il docente ne dà comunicazione tempestiva alle studentesse/agli studenti, al Coordinatore del Corso di Studio e al management didattico per i provvedimenti di competenza.
6. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 20 giorni.
7. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da almeno due membri: la/il docente affidataria/o del corso (Presidente) e un'altra/altro docente, ricercatrice/ricercatore o cultrice/cultore della materia. Il riconoscimento della qualifica di cultrice/cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Scuola. È possibile operare per sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di una professoressa/un professore o di una ricercatrice/un ricercatore. In ogni caso la/il docente affidataria/o del corso assicura la propria presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. È altresì consentito alla/al Presidente di commissione, coadiuvata/o da altri membri della commissione stessa, di poter esaminare due studenti alla volta. Tutte le studentesse/tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminate/i anche dalla/dal Presidente della commissione d'esame

8. La/il Presidente della Commissione comunica alla studentessa/allo studente l'esito della prova e la sua valutazione; la studentessa/lo studente può ritirarsi dall'esame fino al ricevimento della comunicazione o manifestare la sua volontà di non accettare il voto comunicato senza conseguenze per la sua carriera universitaria.
9. Nella determinazione dell'ordine con cui le studentesse/gli studenti devono essere esaminate/i, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze delle studentesse e degli studenti lavoratrici/lavoratori.
10. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
11. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 12 - Servizi di supporto alla didattica

1. Sono disponibili per la comunità studentesca i servizi di tutorato, orientamento, mobilità internazionale, *stage e placement* oltre a una ulteriore serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal corso di studio stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili all'ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto alla comunità studentesca sono pubblicate ogni anno nella Guida dello Studente, nella SUA-CdS e nelle apposite sezioni del sito internet della Scuola.

Art. 13 – Prova finale

La prova finale è specificamente disciplinata dal Regolamento per la prova finale.

Art. 14 – Studentesse/studenti a tempo parziale

1. La/lo studentesse/studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale.
2. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per il regime di tempo parziale sono definiti nel Manifesto degli studi annuale e divulgati anche attraverso la Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

Art.15. – Mobilità delle/degli studentesse/studenti e opportunità all'estero

1. Come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi e le rende note attraverso bandi specifici anche finalizzati all'assegnazione di borse di studio.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi.
3. Il piano di attività formative (*Learning Agreement*) da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata del periodo di mobilità. Nella definizione del *Learning agreement* devono essere individuate attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio; per tale esercizio non è necessaria una ricerca di contenuti identici, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati

di apprendimento generali del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio.

4. Tutti i crediti formativi acquisiti dallo studente durante il periodo di studio svolto all'estero – se coerenti e previsti nel learning agreement o all'interno di accordi tra Atenei – sono riconosciuti senza richiesta di lavoro addizionale da parte dello studente e senza ulteriori esami di verifica. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dalla Commissione didattica della Scuola sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti delle attività formative seguite, le modalità di svolgimento delle stesse, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi prodotti dall'Ateneo ospitante. Tale riconoscimento è automatico nel caso in cui sussista un contratto istituzionale preventivamente stipulato secondo le modalità previste dall'Unione Europea oppure nel caso in cui la Scuola abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l'Università partner.
5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente.
6. La Commissione didattica della Scuola attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione predefinite. Il riconoscimento dell'esame deve tener conto anche dei crediti attribuiti presso l'Università straniera ai corsi seguiti.
7. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla Commissione didattica della Scuola al fine di attribuzione di crediti anche sovrannumerari, o dalla commissione preposta in sede di valutazione dell'esame finale.
8. Previa delibera della Commissione didattica, nella certificazione della carriera della/dello studentessa/studente - tramite *Diploma supplement* - viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo, indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.

Art. 16 -Obblighi delle/degli studentesse/studenti

1. Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.
2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.

Art. 17 -Trasparenza e assicurazione della Qualità

1. Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell'avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

2. Il corso di studio aderisce alle politiche di assicurazione qualità (AQ) di Ateneo.

Art. 18 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Scuola, che lo sottopone a verifica ed eventuale revisione almeno ogni tre anni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle studentesse/agli studenti che, a partire dall'anno accademico 2025/26, si iscrivano per la prima volta a qualunque anno, in corso e fuori corso, del Corso di Laurea magistrale in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione europea.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla Scheda unica annuale (SUA-CdS) del corso di studio, reperibile nel sito Internet dell'Ateneo nella sezione dedicata all'offerta formativa ed al catalogo dei corsi (*course catalogue*), e alla normativa vigente in materia.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Scuola di Giurisprudenza

REGOLAMENTO PROVA FINALE

Corso di Laurea magistrale in

Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione Europea

(classe LM-90 - STUDI EUROPEI)

Anno Accademico di istituzione: 2019/2020

Art. 1 - Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative e aver acquisito i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dall'offerta formativa, la/o studentessa/e è ammessa/o a sostenere la prova finale sotto la guida di una relatrice/un relatore docente in uno dei corsi di studio della Scuola. La prova consiste nella presentazione di un elaborato in formato elettronico (PDF), di norma redatto in lingua italiana, al quale è allegato un abstract dello stesso in lingua italiana e in una lingua straniera insegnata nel corso di studio, e nella relativa discussione davanti a una commissione. Su richiesta della/dell'interessata/o il Coordinatore del corso di studi può approvare che l'elaborato sia redatto e discusso in una lingua straniera insegnata nel corso di studio.
2. La prova finale viene svolta in presenza. Deroghe alla presenza fisica della/del candidata/o, ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione delle/i candidate/i, e al corretto svolgimento della prova sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.
3. Le commissioni per la prova finale sono nominate dal Direttore della Scuola o, su sua delega, dal Coordinatore del Corso. Sono presiedute da una/un docente-ricercatrice/ricercatore di ruolo e composte da almeno sette docenti-ricercatrici/ricercatori, di cui almeno cinque di ruolo. Fa obbligatoriamente parte della commissione la/il docente relatrice/relatore o, se impossibilitata/o, una/un docente sostituta/o da ella/egli stessa/o delegata/o.
4. Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi della studentessa/dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nella tesi. L'esame finale si intende superato con una votazione minima di 66 su 110. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti su 110, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dalla/dal candidata/o e alla valutazione unanime della commissione.

5. Il voto di laurea viene calcolato sulla base della media ponderata dei voti ottenuti nelle attività formative valutate in trentesimi. Alla formazione del voto di laurea concorre l'attribuzione di un punteggio all'elaborato scritto e alla discussione da zero a sei punti. La commissione ha poi il compito di aggiungere i seguenti punteggi premiali:
 - a. punti 0,3 per ogni lode;
 - b. punti 2,5 alle /agli studentesse/studenti che si laureano in corso ed entro la durata normale del corso di laurea, tenendo in considerazione la sommatoria degli anni di iscrizione precedenti, sia per le lauree conseguite, che per le carriere decadute, rinunciate e trasferite;
 - c. per le attività di mobilità internazionale che prevedano l'assegnazione di una borsa e il conseguimento dei CFU formativi indicati nel *Learning Agreement* (ad es. Erasmus+ KA-131, KA-171, *Traineeships*, *Double Degree*, *Blended Intensive Programme*, mobilità breve di almeno un mese, ecc.), vengono attribuiti punti premiali aggiuntivi secondo i seguenti criteri:
 - i. 0,25 punti per la partecipazione a un periodo di mobilità della durata minima di un mese;
 - ii. ulteriori 0,25 punti per ogni mese aggiuntivo di mobilità o per frazioni aggiuntive di mese pari ad almeno 14 giorni;
 - iii. il punteggio complessivo ottenibile per questa voce è pari a un massimo di 3 punti, corrispondente a 12 mesi di mobilità.
6. Al punteggio risultante secondo quanto previsto dal precedente comma, la commissione aggiunge eventuali punti spettanti alle studentesse /agli studenti atlete/i regolarmente ammesse/i, ai sensi del Regolamento per l'istituzione dello status di *Dual Career Student*, emanato con D.R. n. 96 del 16 Febbraio 2016.
7. La/lo studentessa/studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedata/o dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza della/del studentessa/studente o di estranei.
8. Lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 2 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento per la prova finale è approvato dal Consiglio di Scuola, che lo sottopone a verifica ed eventuale revisione almeno ogni tre anni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle/agli studentesse/studenti che, a partire dall'anno accademico 2025/26, si iscrivano per la prima volta a qualunque anno, in corso e fuori corso, del Corso di Laurea magistrale in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione Europea.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Scuola di Giurisprudenza

REGOLAMENTO

del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in

Giurisprudenza

(classe LMG-01 - Giurisprudenza)

Anno Accademico di istituzione: 2006/2007

Revisione approvata dal Senato Accademico nella seduta del 4 giugno 2025

Sommario

- Art. 1 – Norme generali
- Art. 2 – Ordinamento didattico (RAD)
- Art. 3 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS)
- Art. 4 – Gestione del Corso di Studio
- Art. 5 – Requisiti di ammissione e modalità di verifica
- Art. 6 – Programmazione e organizzazione attività formative e informazioni sui docenti affidatari
- Art. 7 – Piani di studio
- Art. 8 – Propedeuticità, obblighi di frequenza
- Art. 9 – Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree
- Art. 10- Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) per attività pregresse
- Art. 11- Esami e altre verifiche di profitto
- Art. 12 – Servizi di supporto alla didattica
- Art. 13 – Prova finale
- Art. 14 – Studentesse/studenti a tempo parziale
- Art. 15 – Mobilità delle/degli studentesse/studenti e opportunità all'estero
- Art. 16 – Doppio titolo/Double Degree
- Art. 17 – Obblighi delle/degli studentesse/studenti
- Art. 18- Trasparenza e assicurazione della Qualità
- Art. 19 – Modifiche al Regolamento

Art. 1- Norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di laurea in armonia con le leggi e la normativa vigenti ed è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato. Il Regolamento è sottoposto a revisione quando ritenuto necessario dagli organi competenti e comunque periodicamente secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.
2. Presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino è istituito attivato, a decorrere dall'a.a. 2006/2007 il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, classe delle lauree magistrali LMG/01. La denominazione in inglese del corso è Law.
3. Il corso è erogato in modalità convenzionale.
4. La durata normale del corso è stabilita in 5 anni.
5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 300 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea.
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Giurisprudenza, classe delle lauree magistrali LMG/01. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottoressa/dottore magistrale.

Art. 2 - Ordinamento didattico (RAD)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico (di seguito RAD), in coerenza con quanto previsto dalle declaratorie della Classe di corso di studio di riferimento e con il Regolamento didattico di Ateneo. Il RAD, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso di studio e verificato ed eventualmente aggiornato ogni anno, è approvato dal Ministero, acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n.341 ed è emanato con decreto del Rettore, che ne stabilisce anche l'entrata in vigore.
2. L'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Art. 3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

1. La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) è il documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, all'autovalutazione e alla riprogettazione del CdS; raccoglie le informazioni presenti nel RAD e utili a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento, i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di Assicurazione qualità del CdS, i presupposti per il riesame periodico del suo impianto, le eventuali correzioni individuate e i possibili miglioramenti.
2. La SUA-CdS è verificata ed eventualmente aggiornata ogni anno ed i quadri pubblici della stessa sono consultabili on line nel sito internet UNICAM, nel catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*) UNICAM.

Art. 4 - Gestione del corso di studio

1. L'organo a cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica del corso, sulla base degli indirizzi definiti dalla Scuola è il Collegio di corso di studio.

2. Il Collegio di corso di studio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori di I, II fascia e aggregati a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Collegio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per l'iscrizione al corso di studio è richiesto il possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero equipollente.
2. È prevista in ingresso una prova di verifica delle conoscenze iniziali, consistente in esercizi di comprensione testuale e di conoscenze di base coerenti con il percorso formativo e comunque adeguate alla preparazione media di una studentessa/uno studente diplomata/o nella scuola secondaria superiore. La prova di verifica consiste in un test articolato in sezioni corrispondenti alle seguenti aree tematiche: lingua e cultura generale e lingua inglese. Nel caso in cui vengano verificate delle lacune sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA) ed organizzati appositi corsi rapidi di recupero.
3. Le modalità e i tempi della prova di verifica delle conoscenze iniziali e dei corsi di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi vengono rese note in apposito avviso emanato dal Corso di studio prima o contestualmente all'immatricolazione, pubblicato nel sito Internet di Ateneo.
4. Nel caso la prova di verifica/autovalutazione delle conoscenze iniziali non fosse sostenuta o nel caso di mancato rispetto delle indicazioni fornite per l'integrazione della preparazione iniziale, lo studente non potrà partecipare agli esami di profitto degli anni successivi al primo.
5. La prova di verifica/autovalutazione potrà essere nuovamente sostenuta al termine dei corsi integrativi di cui ai precedenti commi o in almeno altri due appuntamenti fissati nel corso dell'anno, debitamente pubblicizzati dal management didattico del corso di studio. In caso di esito positivo gli OFA sono considerati assolti. Gli OFA sono considerati assolti anche nel momento in cui lo studente o la studentessa sostenga con esito positivo tutti gli esami previsti nel primo anno o comunque la verifica/esame finale dell'attività formativa o delle attività formative per le quali gli stessi OFA erano stati attribuiti.
6. È richiesta, nel caso di studentesse/studenti con cittadinanza straniera, non madrelingua italiana, un'adeguata conoscenza della lingua italiana, almeno di livello B21. Il livello di conoscenza della lingua in ingresso può essere validato tramite idonea certificazione presentata dalla studentessa/dallo studente oppure con prova di verifica equivalente.
7. È inoltre richiesta la conoscenza di una lingua dell'Unione europea, scritta e parlata, diversa dall'italiano, corrispondente ad almeno il livello B12. Il livello di conoscenza della lingua in ingresso può essere validato tramite idonea certificazione presentata dalla studentessa/dallo studente oppure con prova di verifica equivalente. In mancanza della certificazione o di idoneità da verifica equivalente la studentessa/lo studente non potrà sostenere gli esami degli anni successivi al primo.

Art. 6 - Programmazione e organizzazione attività formative e informazioni sui docenti affidatari

1. Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento.
2. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dal corso di studio al fine di assicurare

¹ Il riferimento è ai livelli previsti nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

² Il riferimento è ai livelli previsti nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

la formazione culturale e professionale delle studentesse/degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; per ciascuna attività formativa è indicato l'anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.

3. Ad ogni CFU attribuito alle attività formative corrispondono 25 ore di lavoro della studentessa/dello studente, 7 delle quali destinate a lezioni frontali, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, e il 18 allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
4. Ogni anno, in allegato al catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*), vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento e i nominativi delle/dei docenti affidatarie/i delle stesse attività.
5. Per ogni attività formativa il docente affidataria/o garantisce la redazione e l'adeguata pubblicizzazione, tramite il catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*), di una scheda contenente le conoscenze preliminari richieste, il programma, i risultati di apprendimento attesi formulati in linea con i descrittori europei, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate e i criteri e le modalità di verifica del profitto. La scheda può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale dello studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo.
6. Attraverso la stessa sezione del sito internet dell'Ateneo di cui al precedente comma, collegata al portale docenti UNICAM, i docenti garantiscono l'accesso al proprio curriculum vitae (CV) e alle informazioni relative agli orari di ricevimento e colloquio.
7. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri), approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato ogni anno nel sito internet dell'Ateneo e della Scuola.
8. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal consiglio di Scuola e pubblicato nel sito internet di Ateneo.
9. È prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi nazionali e internazionali, di convenzioni inter-ateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal consiglio di Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

Art. 7 - Piani di studio

1. Sono determinati e pubblicati annualmente nel catalogo dei corsi on-line (*course catalogue*) e nella Scheda unica annuale (SUA-CdS), i piani di studio inerenti al corso di studio, i quali precisano anche gli spazi per le scelte autonome delle studentesse e degli studenti.
2. Per ogni anno accademico viene inoltre proposto alle studentesse/ agli studenti, nell'ambito delle attività formative a scelta libera, un elenco di attività formative pari, quanto all'impegno richiesto, a un minimo di 6 CFU. La studentessa/lo studente può comunque proporre autonomamente attività formative a libera scelta che, se valutate coerenti con il percorso formativo dalla Commissione didattica della Scuola, possono essere inserite nel percorso formativo della/del richiedente, fermo restando che per l'attribuzione dei relativi CFU è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
3. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo parte generale, può essere sottoposto dalla studentessa/dallo studente all'approvazione della Commissione didattica della Scuola di Giurisprudenza un piano di studi individuale. Il piano di studio individuale può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso

contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di CFU non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo. Il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è indicato nel Manifesto annuale degli studi e nel sito Internet della Scuola.

4. La Commissione didattica della Scuola approva o respinge i piani di studio entro 60 giorni dalla presentazione. Prima che un piano di studi proposto sia definitivamente respinto, la Commissione didattica della Scuola è tenuta a interpellare la studentessa/lo studente. Sono ammesse deroghe ai termini suddetti per le studentesse/gli studenti in mobilità e per quelle/i alla prima iscrizione nel caso di modifiche non programmate ai curricula ufficiali.
5. Il Corso di studio, anche attraverso i servizi messi a disposizione dall'Ateneo, assicura iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (per esempio studentesse/studenti fuori sede, stranieri, lavoratrici/lavoratori, con figli piccoli...) e a favore delle studentesse/degli studenti disabili, in merito all'accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.

Art. 8 - Propedeuticità, obblighi di frequenza

1. L'eventuale propedeuticità del superamento di un esame di profitto rispetto ad altri esami è indicata annualmente nella scheda descrittiva dell'attività formativa.
2. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.

Art. 9 - Riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

Per il riconoscimento di prove di esame sostenute dalle studentesse/dagli studenti trasferite/i da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, la Commissione didattica della Scuola convalida gli esami pregressi indicando espressamente la tipologia di attività formativa, il settore scientifico disciplinare e il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserita/o la studentessa/lo studente, in base al numero di esami convalidati. Il mancato riconoscimento di crediti viene sempre motivato.

Art. 10 - Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) per attività pregresse

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 931 del 4 luglio 2024, possono essere riconosciuti, in tutto o in parte, i CFU derivanti da:
 - attività formative svolte presso altri corsi di studio universitari e accademici;
 - corsi di perfezionamento universitari e master universitari;
 - attività formative svolte all'estero nel contesto di programmi riconosciuti dall'Ateneo;
 - attività professionali coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, come previsto dall'art. 14 della Legge 240/2010.
2. Il numero massimo di CFU riconoscibili per attività professionali coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, come previsto dall'art. 14 della Legge 240/2010, per ciascuna/o studentessa/studente è fissato in 48 CFU, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 del già richiamato DM 931/2024.
3. Il riconoscimento avviene su richiesta della studentessa/dello studente, previo esame della documentazione presentata, ed è deliberato dalla Commissione didattica della Scuola. I criteri seguiti sono i seguenti:
 - coerenza tra i contenuti dell'attività svolta e gli obiettivi formativi dell'insegnamento sostituito;
 - congruenza del numero di ore e del carico di lavoro (CFU) associato;
 - valutazione positiva (ove applicabile) dell'attività pregressa.

4. Non possono essere oggetto del riconoscimento di cui ai precedenti commi:
 - le attività che abbiano già comportato l'attribuzione di CFU per insegnamenti già presenti nel piano di studio;
 - le attività formative non documentate;
 - i CFU relativi alla prova finale, salvo diversa delibera del Collegio di Corso di Studio in casi particolari.
5. La studentessa/lo studente interessata/o presenta apposita domanda entro i termini previsti annualmente. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante le attività svolte e i relativi contenuti. La Commissione didattica della Scuola valuta la richiesta entro 30 giorni dalla presentazione di essa.

Art. 11 - Esami e altre verifiche di profitto

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate da più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica la studentessa/lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le modalità con cui si svolge la valutazione del profitto nella singola attività formativa sono le stesse per tutte/i le studentesse/gli studenti e tali modalità devono essere rese note prima dell'inizio dell'attività stessa e rispettate al momento dello svolgimento della verifica. Gli esami o verifiche di valutazione del profitto possono essere programmati dalla/dal docente solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
3. Le verifiche di profitto sono svolte in presenza. Le fattispecie che consentono puntuali deroghe alla presenza fisica del candidato ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione dei candidati e al corretto svolgimento delle prove, sono disciplinate dall'apposito regolamento d'Ateneo.
4. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo e prevede almeno 8 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi che garantiscano la massima diffusione. Lo stesso vale per le comunicazioni relative a ogni altra attività didattica e per gli orari di ricevimento delle/dei docenti.
5. Qualora, per un giustificato motivo, la data e/o l'orario di un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, la/il docente ne dà comunicazione tempestiva alle studentesse/agli studenti, al Coordinatore del corso di studio e al management didattico per i provvedimenti di competenza.
6. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 14 giorni.
7. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da almeno due membri: la/il docente affidataria/o del corso (Presidente) e un'altra/ altro docente, ricercatrice/ricercatore o cultrice/cultore della materia. Il riconoscimento della qualifica di cultrice/cultore della materia è deliberato dal consiglio di Scuola. È possibile operare per sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di una professoressa/un professore o di una ricercatrice/un ricercatore. In ogni caso la/il docente affidataria/o del corso assicura la propria presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. È altresì consentito alla/al Presidente di commissione, coadiuvata/o da altri membri della commissione stessa, di poter esaminare due studenti alla volta. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminate/i anche dalla/dal Presidente della commissione d'esame.

8. La/il Presidente della commissione comunica alla studentessa/allo studente l'esito della prova e la sua valutazione; la studentessa/lo studente può ritirarsi dall'esame fino al ricevimento della comunicazione o manifestare la sua volontà di non accettare il voto comunicato, senza conseguenze per la sua carriera universitaria.
9. Nella determinazione dell'ordine con cui le studentesse/gli studenti devono essere esaminate/i, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze delle studentesse e degli studenti lavoratrici/lavoratori.
10. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
11. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 12 - Servizi di supporto alla didattica

1. Sono disponibili per la comunità studentesca i servizi di tutorato, orientamento, mobilità internazionale e *stage e placement* oltre a una ulteriore serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal corso di studio stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili all'ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto alla comunità studentesca sono pubblicate ogni anno nella Guida dello Studente, nella SUA-CdS e nelle apposite sezioni del sito internet della Scuola.

Art. 13 – Prova finale

La prova finale è specificamente disciplinata dal Regolamento per la prova finale.

Art. 14 - Studenti a tempo parziale

1. La/o studentessa/studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale.
2. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per il regime di tempo parziale sono definiti nel Manifesto degli studi annuale e divulgati anche attraverso la Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 15 - Mobilità delle/degli studentesse/studenti e opportunità all'estero

1. Come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi e le rende note attraverso bandi specifici anche finalizzati all'assegnazione di borse di studio.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi.
3. Il piano di attività formative (*Learning Agreement*) da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata del periodo di mobilità. Nella definizione del piano o *Learning agreement* devono essere individuate attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio; per tale esercizio non è

necessaria una ricerca di contenuti identici, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento generali del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio.

4. Tutti i crediti formativi acquisiti dallo studente durante il periodo di studio svolto all'estero – se coerenti e previsti nel learning agreement o all'interno di accordi tra Atenei – sono riconosciuti senza richiesta di lavoro addizionale da parte dello studente e senza ulteriori esami di verifica. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dalla Commissione didattica della Scuola sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti delle attività formative seguite, le modalità di svolgimento delle stesse, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi prodotti dall'Ateneo ospitante. Tale riconoscimento è automatico nel caso in cui sussista un contratto istituzionale preventivamente stipulato secondo le modalità previste dall'Unione Europea oppure nel caso in cui la Scuola abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l'Università partner.
5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente.
6. La Commissione didattica della Scuola attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione predefinite. Il riconoscimento dell'esame deve tener conto anche dei crediti attribuiti presso l'Università straniera ai corsi seguiti.
7. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla Commissione didattica della Scuola al fine di attribuzione di crediti anche sovrannumerari, o dalla commissione preposta in sede di valutazione dell'esame finale.
8. Previa delibera della Commissione didattica, nella certificazione della carriera dello studente o della studentessa - tramite *Diploma supplement* - viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo, indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.

Art. 16 – Doppio titolo/Double Degree

1. Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) offre alle studentesse/agli studenti la possibilità di conseguire un doppio titolo grazie ad accordi tra UNICAM e Università partner
2. La disciplina che regola questi percorsi formativi è contenuta negli appositi accordi stipulati con le Università partner, ai quali si rimanda per il dettaglio progettuale e organizzativo.

Art. 17 - Obblighi degli studenti

1. Le/gli studentesse/studenti sono tenute/i a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.
2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.

3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.

Art. 18 - Trasparenza e assicurazione della Qualità

1. Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta alle/agli studentesse/studenti e a tutti i soggetti interessati. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell'avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.
2. Il corso di studio aderisce alle politiche di assicurazione qualità (AQ) di Ateneo.

Art. 19 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di Scuola, che lo sottopone a verifica ed eventuale revisione almeno ogni tre anni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle/agli studentesse/studenti che, a partire dall'anno accademico 2025/26, si iscrivano per la prima volta a qualunque anno, in corso e fuori corso, del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla Scheda unica annuale (SUA-CdS) del corso di studio, reperibile nel sito Internet dell'Ateneo nella sezione dedicata all'offerta formativa ed al catalogo dei corsi (*course catalogue*), ed alla normativa vigente in materia



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Scuola di Giurisprudenza

REGOLAMENTO PROVA FINALE

Corso di Laurea magistrale a Ciclo Unico in

Giurisprudenza

(classe LMG-01 - GIURISPRUDENZA)

Anno Accademico di istituzione: 2006/2007

Art. 1 - Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative e aver acquisito i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dall'offerta formativa, la/o studentessa/studente è ammessa/o a sostenere la prova finale sotto la guida di una relatrice/un relatore docente in uno dei corsi di studio della Scuola. La prova consiste nella presentazione di un elaborato in formato elettronico (PDF), di norma redatto in lingua italiana, al quale è allegato un abstract dello stesso in lingua italiana e in una lingua straniera insegnata nel corso di studio, e nella relativa discussione davanti a una commissione. Su richiesta della/dell'interessata/o il Coordinatore del corso di studio può approvare che l'elaborato sia redatto e discusso in una lingua straniera insegnata nel corso di studio.
2. La prova finale viene svolta in presenza. Deroche alla presenza fisica della/del candidata/o, ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione delle/i candidate/i, e al corretto svolgimento della prova sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.
3. Le commissioni per la prova finale sono nominate dal Direttore della Scuola o, su sua delega, dal Coordinatore del Corso. Sono presiedute da una/un docente-ricercatrice/ricercatore di ruolo e composte da almeno sette docenti-ricercatrici/ricercatori, di cui almeno cinque di ruolo. Fa obbligatoriamente parte della commissione la/il docente relatrice/relatore o, se impossibilitata/o, una/un docente sostituta/o da ella/egli stessa/o delegata/o.
4. Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi della studentessa/dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nella tesi. L'esame finale si intende superato con una votazione minima di 66 su 110. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti su 110, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dalla/dal candidata/o e alla valutazione unanime della commissione.
5. Il voto di laurea viene calcolato sulla base della media ponderata dei voti ottenuti nelle attività

formative valutate in trentesimi. Alla formazione del voto di laurea concorre l'attribuzione di un punteggio all'elaborato scritto e alla discussione da zero a sei punti. La commissione ha poi il compito di aggiungere i seguenti punteggi premiali:

- a. punti 0,3 per ogni lode;
 - b. punti 2,5 alle /agli studentesse/studenti che si laureano in corso ed entro la durata normale del corso di laurea, tenendo in considerazione la sommatoria degli anni di iscrizione precedenti, sia per le lauree conseguite, che per le carriere decadute, rinunciate e trasferite;
 - c. per le attività di mobilità internazionale che prevedano l'assegnazione di una borsa e il conseguimento dei CFU indicati nel Learning Agreement (ad es. Erasmus+ KA-131, KA-171, Traineeships, Double Degree, Blended Intensive Programme, mobilità breve di almeno un mese, ecc.), vengono attribuiti punti premiali aggiuntivi secondo i seguenti criteri:
 - i. 0,25 punti per la partecipazione a un periodo di mobilità della durata minima di un mese;
 - ii. ulteriori 0,25 punti per ogni mese aggiuntivo di mobilità o per frazioni aggiuntive di mese pari ad almeno 14 giorni;
 - iii. il punteggio complessivo ottenibile per questa voce è pari a un massimo di 3 punti, corrispondente a 12 mesi di mobilità.
6. Al punteggio risultante secondo quanto previsto dal precedente comma, la commissione aggiunge eventuali punti spettanti alle studentesse /agli studenti atlete/i regolarmente ammesse/i, ai sensi del Regolamento per l'istituzione dello status di Dual Career Student, emanato con D.R. n. 96 del 16 Febbraio 2016.
 7. La/lo studentessa/studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedata/o dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza della/o studentessa/studente o di estranei.
 8. Lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 2 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento per la prova finale è approvato dal Consiglio di Scuola, che lo sottopone a verifica ed eventuale revisione almeno ogni tre anni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle/agli studentesse/studenti che, a partire dall'anno accademico 2025/26, si iscrivano per la prima volta a qualunque anno, in corso e fuori corso, del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.